COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (2295);

MICELI ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia. (2175);

MAGNO ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti. (207);

AMICONI: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (735);

COLITTO: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche. (806);

ROFFI ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958. (886);

SORGI: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto. (1298);

CASSIANI ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (1830);

PAG.

ZURLINI ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960. (2200) 376

PRESIDENTE 376, 383, 384, 385, 386
DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 376, 384, 385
DANIELE 378, 379
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 378, 383, 384, 385, 386
PUGLIESE 379, 380, 384, 385
FRANZO 380
CACCIATORE 380, 384
MAGNO MICHELE 380, 382
PRINCIPE 381
VETRONE 381, 385
ROFFI 381
COLITTO 382
MARENGHI 382, 386
MICELI 382, 383, 384, 385, 386
AMICONI 383
DE VITA FRANCESCO 385

La seduta comincia alle 9,35.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia (2175); dei deputati Magno ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti (207); del deputato Amiconi: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 (735); del deputato Colitto: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche (806); dei deputati Roffi ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 (1886); del deputato Sorgi: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto (1298); dei deputati Cassiani ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria (1830) e dei deputati Zurlini ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 (2200).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » e delle proposte di legge Miceli ed altri: « Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia »; Magno ed altri: « Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti »; Amiconi: « Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 »; Colitto: « Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche »; Roffi ed altri: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 »; Sorgi: « Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto »; Cassiani ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria »; Zurlini ed altri: « Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 ».

Nel corso dell'ultima seduta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha esaurito la discussione generale ed ha ascoltato le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Propongo sia scelto come testo base, per la discussione degli articoli, il disegno di legge n. 2295.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta De Leonardis.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2295:

« Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi dal settembre 1958 alla data della presente legge, contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per et-

taro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

I contributi possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura ».

Do lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1:

« *Al primo comma sopprimere la parola*: eccezionali; *sostituire alla parola*: settembre, *la parola*: giugno ».

CACCIATORE.

« *Al primo comma sostituire le parole*: possono essere, *con la parola*: sono ».

MAGNO, AMICONI, GRIFONE, MICELI, COMPAGNONI, BARDINI, GOMEZ D'AYALA.

« *Al primo comma aggiungere alla parola*: calamità, *le parole*: ed avversità atmosferiche ».

MAGNO, GRIFONE, AMICONI.

« *Al primo comma dopo le parole*: a favore delle aziende agricole danneggiate, *sostituire quanto rimane del capoverso con le parole*: da eccezionali calamità naturali, verificatesi a partire dal settembre 1958, contributi in conto capitale nelle spese occorrenti ».

DANIELE, MARENGHI.

« *Al primo comma sostituire le parole*: calamità naturali, *con le parole*: avversità atmosferiche, *e le parole*: dal settembre 1958, *con le parole*: dall'inizio dell'annata agraria 1957-58 ».

COLITTO ».

« *Al primo comma sostituire le parole*: dal settembre 1958, *con le parole*: dall'inizio dell'annata agraria 1957-58 ».

AMICONI.

« *Alla lettera* b) *del primo comma aggiungere le parole*: alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, alla riparazione e al riacquisto di macchine ».

MICELI, GRIFONE.

« *Alla lettera* b) *del primo comma aggiungere alle parole*: strade poderali, *le parole*: ed interpoderali ».

MARENGHI.

« *Alla lettera* c) *del primo comma aggiungere le parole*: all'acquisto di sementi e di fertilizzanti ».

MICELI, GRIFONE.

« *Al secondo comma sostituire le parole*: possono essere, *con la parola*: sono ».

CACCIATORE.

« *Sostituire le parole*: possono essere, *con la parola*: sono ».

MAGNO, AMICONI, MICELI, BARDINI, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA.

« *Dopo la parola*: allevamenti, *aggiungere le parole*: anche quando tale perdita o danno, in misura superiore al 25 per cento del prodotto, sia stata arrecata da avversità atmosferiche ».

MAGNO, AMICONI, MICELI, BARDINI, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA.

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Sulla base dei danni subiti sono concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto delle perdite parziali o totali dei prodotti del suolo e dell'allevamento ».

MICELI, GRIFONE.

« *Al terzo comma dopo la parola*: anche, *aggiungere le parole*: l'importo di quanto richiesto dalla coltivazione fino al momento del sinistro, nonché ».

CACCIATORE.

« *Al terzo comma aggiungere le seguenti parole*: « a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni sarà concesso un indennizzo del 50 per cento del valore dei frutti pendenti dei frutteti, delle colture cerealicole, vinicole, foraggere, orticole, bieticole, ecc. ».

ZURLINI, CACCIATORE.

« *Al quarto comma sostituire il primo periodo con il seguente:*

« Tutti i suddetti contributi sono concessi nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile o della perdita dei capitali di conduzione per le piccole aziende e nella misura del 65 per cento per le medie aziende ».

MICELI, GRIFONE.

« *Aggiungere al quarto comma il periodo seguente:*

« A favore degli affittuari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di grandi o medie aziende, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, sono fissati nella misura dell'80 per cento ».

GORRIERI, PAVAN.

« *Al quarto comma aggiungere il seguente comma:*

« I suddetti contributi possono essere concessi quando il danno raggiunge almeno il 25 per cento del valore calcolato precedentemente all'evento. Sulla spesa ritenuta ammissibile i contributi possono essere concessi, con preferenza per i coltivatori diretti e per le piccole aziende, nella misura del 40 per cento quando il danno è inferiore al 50 per cento e nella misura del 75 per cento quando il danno è invece superiore ».

DANIELE.

« *Alle parole*: possono essere, *sostituire la parola*: sono ».

CACCIATORE.

« *Al sesto comma alle parole*: può essere, *sostituire la parola*: sarà ».

CACCIATORE.

« *All'ultimo comma aggiungere il seguente comma:*

« Per coltivatore diretto si intende, ai fini dell'applicazione della presente legge, colui che rientra nel diritto all'assistenza malattia ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

MONTE, SCHIAVON.

DANIELE. Sono pienamente d'accordo sullo spirito informatore della legge e sulla necessità di procedere al più presto alla sua approvazione, ed è perciò che non ho preso la parola durante la discussione generale. A proposito dell'articolo 1, dovrei fare delle osservazioni che secondo me vanno prese opportunamente in considerazione se si vuole che la legge veramente raggiunga gli scopi che essa si prefigge. Innanzitutto a me sembra che non sia opportuno limitare, come si è fatto, il periodo di applicazione della legge partendo dal settembre 1958. Anzi devo far rilevare che la legge è, oltretutto, disarmonica perché mentre fissa questo periodo di applicazione per quel che riguarda il titolo 1, non lo fissa ugualmente per il titolo 2°, che concerne il credito agrario: per il credito agrario, qualunque sia il periodo in cui viene danneggiata l'azienda, vengono concesse certe agevolazioni. Poi, mentre l'articolo 10 sembrerebbe accordare gli sgravi fiscali che esso contempla in qualsiasi caso e per le calamità che si dovessero verificare successivamente all'approvazione della legge, con l'articolo 16 la situazione si capovolge, perché si dice che « le norme si applicano per le calamità verificatesi prima del settembre 1958 ». Io mi chiedo perché mai la legge non sia armonica e non disponga in modo uniforme per tutte le ipotesi.

Non voglio fare delle previsioni pessimistiche, ma purtroppo in Italia immancabilmente si verificano ogni anno delle calamità. Potrebbe quindi accadere che un disastro si verifichi addirittura 10 o 15 giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge e che i danneggiati si trovino esclusi dalle provvidenze disposte dalla legge stessa. A parer mio si dovrebbe assolutamente costituire un fondo presso il Ministero in modo da garantire una pronta possibilità di intervento in presenza di circostanze quali quella che ho testé prospettato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono costretto ad interrompere l'onorevole Daniele e gliene chiedo scusa, per fornire delle spiegazioni che si rendono necessarie allo scopo di chiarire i

caratteri fondamentali di questo provvedimento. Nel predisporre queste norme, che sono state elaborate di concerto con altri Ministeri, i Ministeri finanziari hanno dato questo indirizzo: di delimitare nel tempo l'applicazione della norma quando a questa corrispondeva un onere finanziario. Di non delimitarla, invece, quando alla norma non corrispondeva un onere finanziario. Da questa impostazione sono discese le conseguenze che illustrerò. Il titolo I della legge riguarda particolarmente le zone colpite da alluvioni, zone nelle quali in realtà si sono verificati gravissimi danni. Si tratta di zone già individuate: Emilia, Lucania, Calabria, ecc.; in esse l'allagamento dei terreni ha prodotto gravissimi danni alle opere ed alle scorte. L'applicazione delle norme previste dall'articolo 1 presuppone un esborso di fondi da parte dello Stato. Per questo è stato previsto il periodo di applicazione. Nel titolo II, sono previsti sgravi fiscali. Nella valutazione di questi sgravi fiscali bisogna state attenti, perché l'articolo 10 del disegno di legge, che modifica l'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, contiene una disposizione non sostitutiva, ma aggiuntiva. Quindi la norma preesistente rimane in vigore. Le norme di maggior favore si applicano invece ai territori che sono stati indicati, cioè a quelli depressi del centro-nord, del centro-sud ed ai territori montani. La norma che vale a limitare nel tempo questa innovazione sarebbe quella dell'articolo 16; ma essa è stata introdotta allo scopo di rendere applicabile un esonero fiscale retroattivamente. In ogni modo, se la struttura del provvedimento non sembrasse chiara, potremmo discuterla in seguito.

Vi è poi l'articolo 3 riguardante le aziende industriali e vi sono, infine, le norme finali. Nelle norme finali vi sono due disposizioni. Innanzitutto vi è un articolo che riguarda la rateizzazione in cinque anni dei prestiti di conduzione. Questa norma ha carattere permanente e si applica in qualsiasi parte del territorio nazionale, perché consiste in una autorizzazione agli istituti esercenti il credito agrario a rateizzare il prestito in cinque anni. Per le aziende, invece, che ricadono nei territori che saranno delimitati con decreto interministeriale, lo Stato ha voluto agevolare ulteriormente questa rateizzazione, dando il contributo del 3 per cento. Quindi, in linea generale, gli istituti di credito, in difformità rispetto a quanto previsto dalla legge del 1928 che consentiva la rateizzazione fino a 24 mesi, sono autorizzati a rateizzare fino a cinque anni, col mantenimento dei privilegi, sia legali che convenzionali. Questa è la norma generale che si applica come innovazione alla legge del 1928.

Vi è poi quella speciale che dice che « lo Stato dà il contributo », perché anche a questa norma specifica è collegato un finanziamento autorizzato dall'articolo 17. Ecco, quindi, quale è la separazione che si è potuta fare tra norme che hanno efficacia permanente e norme la cui applicazione è collegata a finanziamenti attuali. Questo per spiegare l'impostazione generale della legge, salvo a discuterla meglio in sede di articoli.

PUGLIESE. Pur avendo ascoltato attentamento i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, confermo di essere d'accordo per quanto riguarda l'articolo 10 con interpretazione fornita dall'onorevole Daniele, ma di non essere d'accordo con lui sulla estensione delle provvidenze di cui all'articolo 1 anche ai danni che si verificheranno nel futuro. A meno che non ci sia un impegno di un finanziamento adeguato. Io ricordo a me stesso che semplicemente i danni verificatisi nella regione calabrese, dai dati che ci sono stati forniti dagli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e dal Ministero dei lavori pubblici, ma soprattutto dal Ministero dell'agricoltura, ammontano a 10 miliardi. Se noi estendiamo nel tempo le provvidenze dell'articolo 1, noi avremo approvato una legge che sarà assolutamente insufficiente e che non sarà applicabile, se mancheranno finanziamenti adeguati

Se il Governo trova la possibilità di aumentare il finanziamento della legge, allora mi dichiaro d'accordo con coloro che vogliono estendere nel tempo le provvidenze della legge stessa.

DANIELE. Un altro emendamento ritengo necessario per quanto riguarda la misura dei contributi. Questa è una legge che non ha carattere assistenziale; è una legge produttivistica, ci ha dichiarato il rappresentante del Governo, che tende appunto a reintegrare la produttività delle aziende danneggiate dalle alluvioni. Ora a me non sembra che nell'articolo 1 questo principio fondamentale venga rispettato, perché si parte anche qui dalla ripartizione tra grandi, medie e piccole aziende. Il ripristino della produttività vale tanto per la grande quanto per la piccola azienda. Vorrei dire anzi che è più difficile per una grande azienda trovare le decine di milioni occorrenti per il ripristino della produttività, che non per le piccole aziende trovare le poche centinaia di migliaia di lire che occorrono. Quindi c'è una certa disarmonicità in

questa legge. Tanto più che sembrerebbe ad una prima lettura che qualunque danno possa essere indennizzato.

Per giustizia distributiva, ritengo che sarebbe opportuno graduare la misura dei contributi in base al danno.

FRANZO. Onorevoli colleghi, devo formulare varie osservazioni su questo articolo 1. Se siamo d'accordo, nel senso che questa è una legge che deve servire non soltanto per i danni della Calabria, della Lucania, di zone specifiche, ma una legge che serva per sempre, una legge quadro, come noi abbiamo chiesto più volte, sono anch'io dell'opinione che al primo comma debba essere scritto: « verificatisi a partire dal settembre 1958 ». Voglio dire che sopprimerei le parole « alla data della presente legge ».

Seconda osservazione. Non più tardi di ieri (lo dico per ricordarlo soprattutto a me stesso), il Ministro Togni ha presentato un disegno di legge intitolato « Spese per riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate, verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal giugno 1958 a tutto il marzo 1960 e in Toscana e in Emilia dall'11 dicembre 1959 a tutto il marzo 1960 ». Quindi ci sarà una legge specifica per le alluvioni e le mareggiate. L'altro giorno avevamo detto che era preferibile, data la natura e la destinazione della legge, che essa venisse limitata, nella sua applicazione, ai danni subìti dall'agricoltura. Vediamo, onorevoli colleghi, di delimitare con discernimento, con precisione, l'area di applicazione della legge. Cerchiamo di evitare sovrapposizione di norme eterogenee.

Concordo poi con l'onorevole Daniele il quale ha fatto presente che nell'articolo 1 non risulta che debba essere preso in considerazione in quale percentuale le aziende siano state danneggiate. Difatti le aziende agricole danneggiate possono essere considerate, con la formulazione attuale, tanto quelle che abbiano subìto un danno del 2 per cento, quanto quelle che abbiano subìto un danno del 100 per cento. Chiedo un chiarimento, e penso che si dovrà dire che si considerano aziende danneggiate quelle che hanno perso, per esempio, il raccolto nella misura del 30, del 40 per cento, o più.

Poi si parla in questo articolo di « provvidenze per le zone agricole danneggiate da calamità naturali », mentre all'articolo 10 figura la dizione « a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità ». Ripeto quindi quanto già ho avuto occasione di dire in sede di discussione generale: bisognerebbe, con la collaborazione di tutti, cercare di stabilire la definizione di calamità naturale, perché qui siamo nel regno del vago e del generico. La siccità prolungata è una calamità naturale? E la brinata? Se vogliamo fare una legge-quadro, occorre definire il più realisticamente possibile il carattere delle calamità naturali alle quali questa legge è destinata, anche nel futuro, a riferirsi.

Sottopongo poi all'attenzione dei colleghi l'opportunità di collocare il quinto comma dell'articolo 1, « i contributi possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza, ecc. », fra le norme transitorie.

Infine vorrei proporre degli emendamenti formali. Alla lettera *a*) si fa riferimento alla « sistemazione della coltivabilità dei terreni, compreso scavi, trasporti e rifiuto dei materiali »; insomma, qui c'è un'intera casistica; io propongo di eliminarla e suggerisco al Ministero di fare una circolare per chiarire tutti i particolari che non hanno certamente la collocazione più adeguata in questa legge.

CACCIATORE. Per quanto riguarda la questione della data che delimita il periodo di applicazione della legge, io vorrei sapere dal Governo da quale concetto esso è partito per fissare la data iniziale di settembre. Io ho proposto si parta da giugno, in quanto sulla Campania, proprio nel mese di giugno 1958 si sono abbattute calamità assai gravi.

PUGLIESE. Sono d'accordo sulla abolizione della parola « eccezionale », del primo comma però non sono d'accordo sull'aggiunta alle parole « e avversità atmosferiche », se esse non vengono definite « eccezionali ».

Ripeto di essere del tutto contrario all'estensione della legge a tutte le calamità che potrebbero verificarsi dopo la pubblicazione della legge stessa, a meno che fin da questo momento l'articolo 17 relativo al finanziamento non venga modificato; perché estendere le provvidenze di questa legge a tutte le calamità che eventualmente si verificassero dopo la pubblicazione della legge stessa, significa emanare un provvedimento che sarebbe assolutamente inadeguato, per difetto di finanziamento, ai bisogni che sorgeranno. Ho già ricordato che i danni in Calabria a seguito di eccezionali avversità atmosferiche sono stati di oltre 10 miliardi, se non di più.

MAGNO MICHELE. Vorrei richiamare la attenzione di tutti gli onorevoli colleghi su un caso particolare. Le piogge abbondanti riversatesi nel Tavoliere di Puglia, nel basso Molise e in altre zone meridionali hanno agevolato la diffusione di malattie che hanno di-

strutto circa la metà della produzione in queste zone. Noi dobbiamo formulare l'articolo in modo che il contributo venga previsto anche in favore di numerose aziende agricole in queste zone le quali, in conseguenza di avversità atmosferiche hanno perduto, in alcuni casi, anche il 100 per cento del prodotto. Altrimenti una gran massa di piccoli e piccolissimi contadini del Mezzogiorno d'Italia andranno certamente verso il fallimento. Si tratta di gente che non ha avuto danni ad allevamenti od altro, ma che ha perduto i capitali ed anche i mezzi di sussistenza. Non possiamo dimenticare l'esistenza di questa numerosa categoria di danneggiati che merita veramente un'attenzione particolare. Ora non so se la proposta fatta dall'onorevole Pugliese tenga conto dei bisogni e dei diritti di questa povera gente, e se è necessario aggiungere la parola « eccezionali » per qualificare le « avversità », però voglio far presente alla Commissione la necessità di elaborare la legge in modo che questa grande massa di coltivatori ottenga un contributo per la ricostituzione dei capitali perduti. Ora se l'aggiunta del termine « eccezionali » dovesse pregiudicare il diritto di questa gente, pregherei la Commissione di evitare l'aggiunta dell'aggettivo « eccezionali ».

PRINCIPE. Per quanto riguarda la prima questione relativa all'estensione della legge nel tempo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle proposte di legge relative al fondo di solidarietà nazionale; e vorrei far rilevare ai colleghi che propongono l'emendamento in senso estensivo, che uno dei motivi di maggiore perplessità in tutte le parti politiche, quando si discutevano quelle proposte, era l'apporto di contributo che il Ministero dell'agricoltura avrebbe dovuto dare. Mi sembrerebbe più logico che la Commissione assumesse serio impegno di riportare la sua attenzione, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, sul fondo di solidarietà nazionale, al fine di dare a questo importante problema la soluzione più organica e più razionale possibile.

Per quanto riguarda le « eccezionali avversità atmosferiche », che si vogliono prendere in considerazione mi pare qui sorga un problema oltretutto di ordine morale e di ordine economico. Perché se dovessimo aprire la porta alle avversità atmosferiche, senza qualificarle « eccezionali » rivoluzioneremmo i principî di politica economica che stanno alla base dell'economia aziendale. Insisto che la parola « eccezionale » è l'unica qualificazione dell'evento che può giustificare l'intervento dello Stato inteso a ricostituire l'originaria potenzialità produttiva dell'azienda, ed inteso come segno di solidarietà in questa luttuosa contingenza. Non faremmo, comunque, opera saggia se volessimo operare in modo diverso da questo che io ho indicato.

Ho già detto, in sede di discussione generale perché, a mio avviso, lo Stato deve intervenire solo quando si verificano calamità eccezionali. Ed intendo per calamità eccezionali quei fenomeni atmosferici che superino la media ricorrente nella zona determinata, assumendo come « medio » il momento in cui si verifica la punta massima di frequenze che è prevedibile in tema di realizzazione delle opere di sistemazioni idrauliche.

VETRONE. Onorevoli colleghi, è un fatto veramente eccezionale che io possa e debba dichiarare qui che in molte cose mi trovo d'accordo con il collega Principe. Nel testo della legge si parla di « eccezionali calamità naturali ». A mio giudizio, la calamità naturale comprende tutti i tipi di calamità, per cui sono del parere che debba restare la dizione contenuta nel testo governativo proprio per le considerazioni fatte dall'onorevole Principe. D'altra parte, noi abbiamo maturato tutta una esperienza per individuare l'eccezionalità dell'evento calamitoso. Si è discusso se l'eccezionalità deve risiedere nella natura oppure nelle conseguenze dell'evento. È chiaro che deve risiedere nelle conseguenze; perché a che servirebbe stabilire l'eccezionalità di una certa calamità anche quando essa, pur se eccezionale, non ha arrecato nessun danno ?. Rimane il problema dei criteri da adottare per stabilire questa eccezionalità. È chiaro ed è evidente che soccorre, oltre a quel principio di solidarietà che si vuol qui affermare, anche l'altro principo posto a fondamento di tutte le leggi speciali, vale a dire che il danno non solo lo risente il singolo, ma lo risente tutta l'economia nazionale. Quando effettivamente i danni rilevati sono di proporzioni tali che ne risente tutta l'economia nazionale, non vi è dubbio che esiste l'eccezionalità del danno. Quindi, a mio giudizio, la dizione del testo, « eccezionali calamità naturali » comprende tutti gli eventi meteorici e non meteorici, e l'eccezionalità corrisponde, oltre che ad un principio di solidarietà, anche a questi altri criteri produttivistici ai quali ho accennato.

ROFFI. Sono favorevole acché si introduca nella legge ha considerazione delle avversità atmosferiche, e sono pure d'accordo che esse debbano essere definite « eccezionali » perché altrimenti si aprirebbe la strada a quegli abusi cui l'onorevole Principe accennava;

sempreché, tuttavia, si fissi bene che la eccezionalità dipende dal danno arrecato e non dalla natura dell'evento. Giacché considerate in questo modo le avversità atmosferiche sono spesso calamità peggiori persino delle inondazioni.

COLITTO. Onorevoli colleghi, ho presentato due emendamenti: col primo chiedo che le parole: « verificatisi dal settembre 1958 » siano sostituite con le parole « verificatisi dall'inizio dell'annata agraria 1957-58 ». Questo emendamento trova il suo fondamento in un provvedimento ministeriale. Intendo riferirmi al decreto del 26 agosto 1958 emanato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto col Ministero del tesoro. Con questo decreto vennero fatti oggetto di considerazione particolare i danni provocati ad alcuni comuni del Molise dalle avversità atmosferiche dall'inizio dell'annata agraria 1957-58. Ora è evidente che se il disegno di legge che stiamo esaminando non fosse modificato, i danni di cui ho parlato e che il Governo ritenne, con quel provvedimento, di riparare, rimarrebbero esclusi da una giusta considerazione.

Con il secondo emendamento, chiedo che si sostituiscano alle parole « calamità naturali », le parole « avversità atmosferiche », perché nel decreto di cui ho parlato, si utilizzano appunto queste parole..

MARENGHI. Per esprimere un meditato parere sulla discussione che si è svolta finora intorno alla qualificazione delle calamità, occorre dare uno sguardo alla sistemazione della legge.

La legge che stiamo esaminando prevede diversi interventi e qualifica le condizioni di questi interventi stessi. Per esempio l'articolo 1 parla di eccezionali calamità, perché l'intervento è di quella portata che la legge prevede. E le conseguenze di questa eccezionalità le vediamo, in certo qual modo, qualificate dalle tre lettere *a*), *b*) e *c*). Per poter ottenere gli interventi dello Stato di cui all'articolo 5, ossia il credito agrario, è sufficiente la perdita del 40 per cento del prodotto; per poter ottenere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, è sufficiente la perdita del 50 per cento; per poter ottenere il rinvio o la rateizzazione per gli stabilimenti industriali, di cui all'articolo 13, è necessaria la pubblica calamità; per poter ottenere la rateizzazione del credito agrario, di cui all'articolo 14, è invece sufficiente l'avversità atmosferica. Quindi se si tiene presente questa sistematica, ossia questa diversità di interventi più o meno massicci, mi pare che la discussione assuma un altro significato; perché se effettivamente noi prescindiamo dal carattere eccezionale della calamità e ci referiamo alle sole avversità atmosferiche queste non sono evidentemente cause sufficienti perché si realizzi l'ipotesi da cui dipende l'applicazione dell'articolo 1.

Per quanto riguarda la data che deve delimitare il periodo di applicazione della legge, sono del parere che vi siano obiettive difficoltà ad accogliere l'emendamento Cacciatore e mi pare che per quanto riguarda il Molise, tutto sia già stato sistemato. Sono anche del parere che non occorre limitare l'efficacia della legge nel tempo avvenire con l'intesa che lo stanziamento previsto dalle norme finali di cui all'articolo 17 venga riservato al periodo che ha inizio dal settembre 1958 e termina con l'entrata in vigore della legge. La restante parte della legge rimanga come legge quadro tale cioè da poter entrare in funzione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con la sola approvazione di una norma finanziaria.

MAGNO MICHELE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di considerare che se noi lasciassimo la dizione attuale del primo comma dell'articolo 1: « calamità naturali », potremmo dare il contributo a danneggiati da alluvioni che abbiano subito, per esempio, un danno del 40 per cento, ed escludere coloro che abbiano subito, per avversità atmosferiche, un danno del cento per cento. Badate che la provincia di Foggia (ed è solo un esempio) che per estensione è la quarta provincia d'Italia, ha quest'anno una produzione granaria inferiore del 50 per cento della produzione normale. Si tratta di un danno di 11 miliardi su un totale di circa 20 miliardi.. Quindi siamo di fronte ad una situazione veramente non eccezionale soltanto ma eccezionalissima, la cui causa è da ricercarsi in un'avversità atmosferica e non in una calamità naturale. Vorrei pregare il Relatore di pronunciarsi in modo preciso sulla mia proposta di aggiungere le parole « avversità atmosferiche » alle parole « calamità naturali ».

MICELI. La legge distingue, nell'articolo 14, le avversità atmosferiche dalle calamità. Non so in base a quale criterio, l'articolo 14 dice: « ... gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche ». Quindi, per il legislatore si tratta di due cose distinte. Ora, se noi nell'articolo 1 parliamo semplicemente di « calamità », con la maggiore buona volontà poi il Ministro non potrà includere, nel suo decreto di applicazione, una zona colpita tipicamente da avversità atmosferiche.

PRESIDENTE. Noi abbiamo in questa proposta di legge un certo finanziamento che è riferito ad una determinata ipotesi. Se si dovessero estendere tutte le ipotesi...

MICELI. Allora parliamoci chiaro, e diciamo che la Puglia e il Molise sono esclusi da questi finanziamenti.

AMICONI. Mi associo a quanto proposto dagli onorevoli Magno e Miceli, di aggiungere cioè le parole « avversità atmosferiche » alle parole « calamità naturali ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la discussione, che va assumendo dimensioni assai ampie, si è concentrata sinora sul primo comma dell'articolo 1 ed in particolare su due gruppi di emendamenti. Il primo gruppo (emendamenti Cacciatore, Colitto, Amiconi) vuole allargare l'area di applicazione della legge spostando la data *a quo*, fissata nel provvedimento al settembre 1958, per delimitare da un diverso momento il periodo di applicazione della legge stessa. Il secondo gruppo di emendamenti (Cacciatore, Magno, Daniele, Colitto) vuole modificare la definizione dell'evento dannoso che attualmente il disegno di legge definisce con le parole « eccezionali calamità naturali ».

Io prego a questo punto il rappresentante del Governo di esprimere il suo pensiero in merito a questi due gruppi di emendamenti allo scopo di agevolare la discussione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È perfettamente comprensibile che si svolga una discussione così ampia sulla definizione della calamità naturale e dell'avversità atmosferica, perché queste discussioni si sono avute ogni qual volta si sono discusse leggi dello stesso tipo. Ora è apparso sempre, anche in passato, estremamente difficile poter stabilire per legge una differenza precisa. Anche perché la stessa calamità naturale può manifestarsi con una intensità diversa e quindi dar luogo a danni maggiori o minori, totali o parziali e anche, in alcune ipotesi, non dar luogo a nessun danno. La difficoltà di una definizione precisa ha indotto, sia in questa occasione, sia nelle precedenti occasioni, il legislatore a riferirsi, per individuare gli interventi da effettuare, ai concetti finalistici della legge. Per questo motivo l'articolo 1 parla di eccezionali calamità naturali, in quanto si riferisce ad interventi che riguardano le opere, le attrezzature, le scorte e i capitali di conduzione: cioè ha riferimento a un danno che abbia inciso in modo così profondo nell'economia aziendale da determinare conseguenze gravi.

È stato fatto presente in passato, e vi sono state anche delle disposizioni di legge in proposito, che vi sono dei danni causati non da eccezionali calamità naturali, ma da fenomeni avversi, pur non definibili di carattere eccezionale, e che si traducono sostanzialmente in una grave perdita di prodotto. Questa perdita di prodotto si verifica in misura diversa non solo in rapporto alla intensità del danno, ma anche in rapporto al tipo di conduzione e coltivazione dell'azienda, perché è evidente che, quando più si passa dalle zone a coltivazione intensiva a zone a coltivazione estensiva, è evidente che il danno atmosferico, che si concentra in un determinato periodo dell'anno, può avere conseguenze di ordine economico sostanzialmente diverse. E poiché si è dimostrato che soprattutto nelle zone più arretrate dal punto di vista dello sviluppo agricolo, sono sufficienti delle calamità anche non eccezionali per colpire l'unico prodotto o il prodotto fondamentale e quindi determinare una gravissima crisi economica in un determinato territorio, allora si è pensato di dover tener conto anche di questa situazione. Ecco perché la legge, mentre all'articolo 1 parla di calamità eccezionali, in altri articoli prevede anche diverse forme di intervento per venire incontro a quelle aziende che abbiano subito i danni da calamità naturali o avversità atmosferiche anche non eccezionali con gravi danni alle opere. Quando non vi è danno alle opere, è evidente che l'intervento dello Stato si estrinseca sostanzialmente in due forme: attraverso agevolazioni creditizie e attraverso esoneri di carattere fiscale. Dunque, per aver previsto nella legge delle ipotesi diverse: sia calamità eccezionali, sia fenomeni ricorrenti che producano però danni gravissimi, mentre il titolo della legge si riferisce a « calamità naturali », negli articoli vari, vi è una ulteriore distinzione. Questo per spiegare per quale ragione si è introdotta una simile particolarità di definizione. Comunque il Governo è favorevole all'emendamento Magno purché modificato nel senso che le avversità atmosferiche vengano definite eccezionali.

Sono state fatte, poi, tre proposte di modifica in merito al periodo di applicazione della legge. Ma io ho detto che la legge dovrebbe essere considerata una legge-quadro e quindi non dovrebbe esservi limitazione di tempo. Si è soggiunto che l'inizio dell'applicazione della legge non dovrebbe essere il settembre 1958, ma secondo alcuni il giugno 1958, secondo altri l'inizio dell'intera annata agraria 1957-58.

Per quanto riguarda la prima proposta, devo dire che si può benissimo eliminare l'inciso « fino alla data della presente legge », sempre che, come ha proposto il Relatore, nell'articolo 17 che riguarda le disposizioni finanziarie, si stabilisca che i finanziamenti attuati sono destinati ad aiutare le aziende agricole danneggiate in queste circostanze.

Per quanto riguarda la retrodatazione nell'inizio dell'applicazione della legge, devo dire che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha posto come mese di inizio il settembre 1958 perché in base a indagini effettuate sull'applicazione dei precedenti provvedimenti delle zone colpite da alluvione, è risultato che le zone che hanno subito dei danni, ma non hanno beneficiato in interventi di favore, sono zone nelle quali questi danni si sono verificati dal settembre 1958 in poi. Infatti in altre zone è vero che non si sono applicate tutte le provvidenze previste dalle varie leggi « alluvionali », ma si sono applicate quelle provvidenze che, in base alle leggi speciali, erano consentite. Nella zona del basso Molise, ad esempio, non si sono applicae le disposizioni di cui al primo titolo della legge 595, perché quella legge non prevedeva interventi nel Molise, ma si sono applicate, invece, le provvidenze relative ai prestiti quinquennali al 3 per cento e ad altre agevolazioni di carattere fiscale.

Quindi l'aver scelto la data del settembre è dovuto a questa precisa indagine effettuata dal Ministero. Comunque desidero dire che per il Governo questo non è un termine che non possa essere messo in discussione. Il Governo, anzi, può accettare l'emendamento Cacciatore per sostituire la parola « giugno » alla parola « settembre ».

Debbo ancora un chiarimento a chi ha chiesto perché mai non sia indicata la percentuale del danno che l'azienda deve aver subito perché possa invocare le provvidenze previste.

L'applicazione dell'articolo 1 è subordinata ad una eccezionale calamità naturale: tutte le aziende comprese nel perimetro individuato sono potenzialmente ammissibili a questi benefici. È sufficiente che le aziende interessate presentino la domanda perché si provveda ad accertare se e in quale misura vi sia stato il danno, e in quale misura esso debba essere risarcito. In rapporto alle opere da eseguire, per ricostruire o riparare, e alla percentuale dei capitali perduti, si farà luogo alla integrazione.

È sembrato perciò non opportuno stabilire la percentuale, anche perché spesso, specialmente nelle zone dove la proprietà è polverizzata, la calamità naturale non solo si riflette più gravemente sulle aziende maggiormente colpite, ma determina una paralisi in tutta l'economia agricola della zona e perciò non è possibile stabilire percentuali rigide e preclusive.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario, rimangono da esaminare gli emendamenti presentati dall'onorevole Cacciatore per sostituire, non soltanto al primo comma dell'articolo 1, ma dovunque la si incontri, la dizione « possono essere » con la dizione « sono ».

Chiedo appunto all'onorevole Cacciatore se egli intende sostituire le parole « possono essere » soltanto al primo comma o tutte le volte che questa dizione viene adoperata.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non credo che sia il caso di sostituire questa dizione, perché essa è imposta dalla tecnica legislativa; del resto la concessione è connessa alla emanazione del decreto.

CACCIATORE. Onorevole Presidente, vedremo di volta in volta; contesto tuttavia che si tratta di tecnica legislativa; il mio emendamento si riferisce ad una questione di sostanza.

MICELI. Non è esatta l'affermazione del Relatore: non si tratta di un problema di tecnica legislativa. Si tratta, invece, di vedere se colui che ha avuto un danno ha diritto al risarcimento o se questo risarcimento è lasciato alla discrezionalità delle autorità che devono concederlo. Ora, in tutte le discussioni avvenute dopo il 1952, è stato stabilito che si tratta di un diritto. La legge 27 dicembre 1953, n. 938, all'articolo 21 dice: « Ai sinistrati i quali abbiano subito perdite... saranno corrisposti... ». E questa dizione si è sempre ripetuta.

PUGLIESE. In quei casi si trattava di assistenza.

MICELI. Ma ciò dimostra intanto che non è questione di tecnica legislativa. Il risarcimento del danno può essere commisurato all'entità del danno stesso, ma sul diritto soggettivo di avere un contributo per il ripristino dell'attività produttiva non esistono dubbi!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi ci accingiamo a fare una legge quadro, la cui applicazione futura sarà subordinata all'approvazione di un provvedimento di legge contenente le norme finanziarie adeguate. In tutta la legisla-

zione si è sempre usata la formulazione proposta per questa legge, ma ciò non significa che lo Stato conceda o non conceda a sua discrezione; significa invece che esso agisce in conseguenza delle disposizioni di carattere finanziario che vengono emanate. Quando si verifica una calamità, tutti coloro che ne hanno diritto chiedono...

MICELI. Onorevole Sottosegretario « possono chiedere », dice il disegno di legge. Resta poi da vedere se il risarcimento verrà o meno accordato! Io sono sicuro che si vuole adoperare il verbo « possono » per misura di cautela, perché i fondi sono irrisori, e così si dà carta bianca a chi deve applicare la legge!

Se il rappresentante del Governo non crede alle mie parole, lo invito a rileggersi la raccolta delle leggi; si renderà conto che è possibile accordare la discrezionalità per la delimitazione delle zone, ma non per l'esclusione o l'ammissione al diritto al contributo, magari con la scusa che i fondi sono esauriti.

PUGLIESE. Potremmo, allora, adoperare la dizione « saranno concessi ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Allora possiamo riprendere la formula classica « è autorizzata ».

MICELI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di non trincerarsi dietro il significato delle parole. Qui entra in azione il soggetto della concessione e quindi non può trattarsi di possibilità! Se vogliamo modificare ciò che è stato stabilito in precedenza a favore dei danneggiati, la Commissione di maggioranza può farlo tranquillamente, ma deve risultare chiaro quello che si vuole.

VETRONE. Io sarei favorevole alla dizione usata in altre leggi: « è autorizzata ».

DE VITA FRANCESCO. A me pare che le questioni siano due. Una si riferisce alla certezza del diritto soggettivo, e questa esigenza mi pare che non possa essere trascurata o respinta. Dicendo che i contributi « sono concessi » si crea un diritto soggettivo: chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha diritto al contributo. Questa dizione porta però come conseguenza che colui il quale ha subito il danno può far valere il suo diritto in sede giurisdizionale, e allora entra in gioco l'altra esigenza. Alcuni colleghi hanno infatti osservato che vi è un'autorizzazione di spesa, ma con limiti che il Governo evidentemente non può superare. Quindi, il riconoscimento di questo diritto soggettivo, deve avvenire nell'ambito dell'autorizzazione di spesa. Se i fondi stanziati, e quindi l'autorizzazione alla spesa, ammontano a 10 miliardi mentre i danni verificatisi risultano di 15 miliardi, nonostante la limitatezza e l'insufficienza della somma stanziata, il diritto soggettivo del cittadino rimane. Questo è il punto.

Perciò, a mio giudizio, bisognerebbe affermare con chiarezza il diritto soggettivo e quindi non usare la parola « possono » per non accordare una discrezionalità non dovuta alla pubblica amministrazione.

Per riassumere, ci sono di due esigenze da conciliare: da una parte il diritto soggettivo del singolo, dall'altra la limitatezza dei fondi a disposizione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Io proporrei di lasciare nell'articolo 1 la dizione « possono essere » per salvaguardare le caratteristiche di legge quadro del provvedimento e la eliminerei nell'articolo 17, che dispone il finanziamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare ancora che questa legge, salvo l'articolo 17 che contiene alcune disposizioni finanziarie, rappresenta un complesso di disposizioni aventi soltanto carattere normativo, perché nel futuro, per renderle applicabili, occorrerà una norma finanziaria. Sono perciò d'accordo con l'impostazione del Relatore nel senso di modificare l'articolo 17 per destinare le provvidenze finanziarie in esso contenute ai danneggiati dalle calamità – verificatesi recentemente – dal 1958 alla data di entrata in vigore della presente legge.

MICELI. Non sono contrario alla proposta del Sottosegretario purché il concetto sia bene espresso nella legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo considerare conclusa la discussione sugli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 fino alla parola « danneggiate ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore soppressivo delle parole « eccezionali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto, sostitutivo delle parole « calamità naturali » con le parole « avversità atmosferiche ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Magno, tendente ad aggiungere, le parole « od eccezionali avversità atmosferiche ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Colitto ed Amiconi, sostitutivo delle parole « dal settembre 1958 » con le parole « dall'inizio dell'annata agraria 1957-58 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo della parola « settembre » con la parola « giugno ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *a*) dell'articolo 1.

(*È approvata*).

Ricordo che alla lettera *b*) sono stati presentati alcuni emendamenti. L'onorevole Miceli propone di aggiungere le parole « alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, alla riparazione e al riacquisto di materiale »; l'onorevole Marenghi, invece, vorrebbe fosse aggiunta la dizione « strade poderali e interpoderali ».

MICELI. Due parole illustrative del mio emendamento. L'articolo 2 del disegno di legge in esame, lascia intendere che il contributo governativo sarà concesso per le spese occorrenti alla ricostruzione e riparazione sia dei fabbricati sia degli altri manufatti rurali. Per questi ultimi, ritengo, si debbano intendere anche i « muri d'argine » ed i « muri di sostegno ».

PRESIDENTE. I manufatti rurali comprendono, sì, i muri di sostegno ma non ritengo sia il caso di aggiungerli al testo del provvedimento in esame.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Miceli, premesso che ho avuto già occasione di dire che l'eccesso porta sempre ad un irrigidimento degli organi di controllo, le faccio rilevare che non si era fatta una specifica distinzione perché al comma *a*) si dice già « alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive ». È evidente che se il terreno si trova in una giacitura tale da non poter essere coltivato occorreranno provvedimenti di emergenza.

Non sono state fatte ulteriori specificazioni perché le opere dirette al drenaggio dei terreni sono comprese nella coltivabilità. Anche i muri di sostegno, i « terrazzamenti », quando sono necessari debbono essere posti in opera. Però, se ogni collega venisse qui per proporre di aggiungere nuove opere, faremmo una casistica non certo producente. Accetto quindi l'emendamento Miceli limitatamente ai muri di sostegno.

MARENGHI. Dopo la precisazione del Sottosegretario, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) con l'emendamento proposto dall'onorevole Miceli ed accettato dal Governo che ammette a contributo anche le riparazioni e ricostruzioni dei muri di sostegno.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *c*).

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Miceli alla lettera *c*).

(*Non è approvato*).

Onorevoli colleghi, con l'approvazione del primo comma all'articolo 1 la Commissione per oggi ha esaurito il suo lavoro. Se non vi sono obiezioni può restare stabilito che il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI